



**Chambre de Métiers et de l'Artisanat 06**

*66 ans au service de l'artisanat de qualité*



**cuneo**

CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
IMPERIA



# L'IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le principali  
operazioni  
intracomunitarie,  
imponibilità ed  
adempimenti  
relativi per  
un'impresa italiana  
che vuole operare  
in Francia

Progetto A.R.T. - Artigianato in Rete Transfrontaliera



Unione Europea  
PIC INTERREG III



alcotra

Realizzato con il contributo finanziario del programma d'Iniziativa Comunitaria INTERREG III A - ALCOTRA

GUIDA A.R.T. N. 3

NOVEMBRE 2005



# premessa

Operare in un'area frontaliere rappresenta per le imprese spesso un'opportunità ma talvolta anche un onere aggiuntivo perché vuol dire dover affrontare situazioni della vita dell'impresa in contesti normativi, regolamentari ed amministrativi diversi.

Per fornire un servizio migliore alle imprese artigiane e consentire loro di cogliere le opportunità offerte dal mercato confinante Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes, Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo e di Imperia si sono costituite in partenariato nel quadro del progetto **Artigianato in Rete Transfrontaliera (A.R.T.)**. Con un programma di azioni coordinato sostenuto dal Programma d'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Alcotra le tre istituzioni sperimentano per la prima volta un nuovo modo di operare insieme e di servire le imprese artigiane dei tre territori in un'ottica integrata di messa a disposizione delle informazioni disponibili e di accompagnamento al mercato frontaliere.

La realizzazione delle "Guide A.R.T." rappresenta il primo passo di questo sostegno istituzionale di allargamento dell'orizzonte dell'impresa attraverso la diffusione di semplici e pratiche informazioni su alcune tematiche importanti per lo sviluppo delle attività oltre confine.

## **Albert MOZZATTI**

Président de la Chambre de Métiers des Alpes Maritimes

## **Ferruccio DARDANELLO**

Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo

## **Giuseppe BIANCHI**

Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Imperia

con il contributo di



# sommario



Principio generale	4
Il principio di territorialità e l'importanza del corretto inquadramento dell'operazione	7
Le principali operazioni intracomunitarie, imponibilità ed adempimenti relativi per un'impresa italiana che vuole operare in Francia	8
- Le cessioni di beni in Francia	8
Un caso particolare: le vendite in base a catalogo, per corrispondenza e simili (vendite a distanza)	10
Gli acquisti di beni dalla Francia	11
Le prestazioni di servizi eseguiti in Francia	12
- Le prestazioni di servizi su beni immobili	12
- Le prestazioni di servizi su beni mobili materiali	14
- Il trasporto intracomunitario di beni	14
- Beni montati dal fornitore o per suo conto	15



# L'IVA nelle operazioni intracomunitarie

## Principio generale

Quando le transazioni sui beni sono effettuate tra Stati Comunitari, si considerano come “operazioni intracomunitarie” e godono di uno speciale regime (disciplinato in Italia dal D. L. n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993).

In particolare, costituiscono **acquisti intracomunitari** gli acquisti a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni mobili materiali, **trasportati o spediti da un altro Stato membro** (è necessario che i beni attraversino fisicamente la frontiera), effettuati nell'esercizio di impresa, arti o professioni. Su di essi, l'IVA si applica nel Paese di destinazione.

## Perché si realizzi un acquisto intracomunitario si devono realizzare le seguenti condizioni:

- a) **onerosità** dell'operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale;
- b) **acquisizione della proprietà** o di altro diritto reale sul bene;
- c) **effettiva movimentazione del bene**, con movimentazione da uno Stato membro e arrivo in Italia, indipendentemente da chi effettui o curi il trasporto;
- d) sia chi invia sia chi riceve i beni deve essere **operatore economico** nel proprio Stato (titolare di partita IVA).

## Pertanto,

- se l'acquirente è un soggetto IVA nel proprio Stato, effettuerà l'acquisto senza corrispondere IVA al fornitore comunitario, ma dovrà "liquidare" l'imposta sul bene (autofattura);
- se l'acquirente è un consumatore finale (quindi non soggetto all'IVA nel proprio Stato) si limiterà a pagare al fornitore estero l'imposta addebitata per rivalsa da quest'ultimo.

(N.B. Per effetto dell'art.11 quater del D. L. 35/2005 le cessioni a privati seguono la disciplina delle vendite a distanza e pertanto sono così regolamentate:

- entro una soglia annua stabilita (€ 79.534,36 per le merci in uscita dall'Italia, ovvero l'eventuale minore importo stabilito dallo Stato membro di destinazione) l'imposta è dovuta nel Paese d'origine;

- oltre la soglia annua stabilita (od anche sotto la soglia, se è esercitata l'opzione), l'imposta è dovuta nel Paese di destinazione se il trasporto è effettuato da parte del cedente.)

## Non costituiscono acquisti intracomunitari:

- a) l'invio in conto lavorazione da un'impresa in altro Stato membro ad un'impresa nazionale;
- b) l'introduzione di beni che il cedente, residente in altro Stato membro, si è assunto contrattualmente l'obbligo di installare, montare o assemblare nel territorio dello Stato;
- c) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese o se il cedente estero è un privato consumatore.

Analogamente, le **cessioni intracomunitarie** sono le cessioni a **titolo oneroso** di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro ad **acquirenti che siano soggetti passivi d'imposta nel proprio Stato**, purché essi non siano esonerati dal pagamento dell'IVA sugli acquisti intracomunitari nel proprio Paese, ed a condizione che comunichino al venditore il proprio codice identificativo: se non si verificano

queste condizioni, allora la cessione è assoggettata all'imposta nello Stato del cedente, come fosse una normale vendita interna.


## Per la realizzazione delle cessioni intracomunitarie, devono sussistere gli stessi requisiti già illustrati per gli acquisti intracomunitari:

- a) **onerosità dell'operazione;**
- b) cedente ed acquirente **entrambi operatori economici** (cioè soggetti ad IVA );
- c) **acquisizione del diritto di proprietà** o di altro diritto reale sui beni;
- d) **effettivo trasferimento** dei beni in altro Stato comunitario.

## In particolare:

- *se il cliente è un soggetto IVA nel proprio Stato di residenza, il fornitore non applica l'IVA sulla cessione (l'imposta sarà applicata dal cliente secondo le regole e le modalità del proprio Stato membro). Il cliente deve però comunicare al fornitore di essere soggetto IVA nel proprio Paese, allegando un "codice di identificazione" (analogo al numero partita IVA preceduto dal codice stato);*
- *se il cliente comunitario è un consumatore finale (es. privato) l'operazione è invece imponibile con aliquota nel Paese U.E. in cui risiede il fornitore. Quest'ultimo applicherà perciò l'IVA come se la vendita fosse avvenuta sul proprio mercato interno. (N.B. Per effetto dell'art. 11 quater del D. L. 35/2005 le cessioni a privati seguono la disciplina delle vendite a distanza e pertanto sono così regolamentate:*
  - *entro una soglia annua stabilita (€ 79.534,36 per le merci in uscita dall'Italia, ovvero l'eventuale minore importo stabilito dallo Stato membro di destinazione) l'imposta è dovuta nel Paese d'origine;*
  - *oltre la soglia annua stabilita (od anche sotto la soglia, se è esercitata l'opzione), l'imposta è dovuta nel Paese di destinazione se il trasporto è effettuato da parte del cedente.)*

## Il principio di territorialità e l'importanza del corretto inquadramento dell'operazione




Dall'esatta individuazione delle regole sulla territorialità, deriva la corretta esecuzione degli adempimenti contabili da porre in essere nelle diverse fattispecie di operazioni IVA. I criteri di localizzazione (in quale Stato sono imponibili le operazioni effettuate) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari sono sinteticamente i seguenti:

- 1) Gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nel territorio dello Stato, se hanno per oggetto beni spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
- 2) Le prestazioni di servizi si considerano in generale effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso. Numerose deroghe rendono però il principio generale quasi mai utilizzato.

### **Le deroghe più significative sono:**

- a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;
- b) le prestazioni di servizi relativi a beni mobili materiali si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
- c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione a meno che il committente non sia soggetto passivo d'imposta (in tal caso l'operazione si considera effettuata nel Paese di residenza del committente).



Le principali operazioni intracomunitarie, imponibilità ed adempimenti relativi per un'impresa italiana che vuole operare in Francia

## Le cessioni di beni in Francia

Relativamente alle cessioni di beni a titolo oneroso da parte di un soggetto IVA italiano ad un soggetto francese, con trasporto degli stessi dall'Italia alla Francia, occorre distinguere, come esaminato in precedenza nella parte generale, se l'acquirente francese è o meno un soggetto passivo della TVA nel suo Paese.

Nel primo caso, l'acquirente francese dovrà comunicare al venditore italiano il proprio numero di identificazione per la TVA, preceduto dalla sigla FR. A questo proposito, è necessario ricordare che **il venditore è tenuto ad assicurarsi dell'esistenza e della validità del numero di identificazione che il cliente gli comunica**; ciò è facilitato oggi dall'esistenza di siti Internet che consentono di effettuare tale verifica, digitando il sito dell'Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.it> si può, infatti, giungere attraverso la sezione Servizi e Partite IVA, alla finestra dove inserendo il paese e il numero ad otto cifre della partita IVA si ha possibilità di verificare la correttezza formale e la corretta attribuzione di un altro operatore commerciale residente in uno dei paesi U. E. attraverso il collegamento con i servizi fiscali dei Paesi membri.

La cessione intracomunitaria sarà soggetta a TVA in Francia (Paese di destinazione dei beni).


Pertanto, il venditore italiano emetterà a carico dell'acquirente francese una fattura nella quale dovranno comparire obbligatoriamente i seguenti elementi:

- il numero e la data della fattura
- i dati identificativi ed il numero identificativo TVA dell'acquirente francese;
- i propri dati identificativi ed il proprio numero di partita IVA;
- per ogni bene venduto, la quantità, la denominazione precisa, il prezzo unitario al netto dell'IVA.
- il totale imponibile;
- la menzione *"Non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41 D. L. n. 331/93"*

Il venditore italiano dovrà annotare nel registro delle fatture emesse la fattura di cessione intracomunitaria.

Secondo la periodicità prevista (mensile, annuale o trimestrale, in base al volume di cessioni intracomunitarie effettuate nell'anno solare precedente), il venditore italiano dovrà inoltre presentare alla Dogana l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (Modello INTRA 1).

Nel caso in cui, invece, **l'acquirente francese sia un privato**, oppure non comunichi il proprio codice di identificazione TVA, allora la cessione sarà imponibile in Italia e l'IVA andrà fatturata e liquidata dall'impresa italiana, che emetterà una fattura analoga a quelle emesse per le cessioni interne e liquiderà l'imposta secondo le regole ordinarie e le aliquote vigenti in Italia. **Non si tratterà, pertanto, di una cessione intracomunitaria.**



Un caso particolare:  
le vendite in base  
a catalogo,  
per corrispondenza e simili  
(vendite a distanza)

**Le vendite a distanza non sono considerate cessioni intracomunitarie**, e sono pertanto imponibili in Italia, se sono effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non sono obbligati in Italia ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari (e che non hanno optato per l'applicazione della stessa), **sempreché** l'ammontare delle cessioni in ciascuno Stato UE nell'anno solare precedente o in quello in corso non superi € 79.534,36 o il minor ammontare previsto nell'altro Stato UE.

È comunque sempre possibile **l'opzione per l'applicazione dell'IVA nello Stato membro di destinazione dei beni**, da esercitare nella Dichiarazione di inizio attività, oppure nella Dichiarazione annuale IVA o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione imponibile. Per applicare l'IVA nello Stato estero di destinazione, si dovrà provvedere alla nomina del rappresentante fiscale, al quale dovrà essere fatturata la merce (come operazione intracomunitaria non imponibile).



## Gli acquisti di beni dalla Francia

L'operatore italiano soggetto ad IVA che acquista beni a titolo oneroso da un operatore economico francese soggetto a TVA, con trasporto degli stessi dalla Francia all'Italia, dovrà comunicare al suo fornitore francese il suo numero di partita IVA, e riceverà da questi una fattura esonerata da TVA, poiché l'imposizione avviene nel Paese di destinazione dei beni, vale a dire l'Italia. Egli dovrà pertanto liquidare e versare l'IVA italiana sul prezzo indicato nella fattura, **in base alla normativa ed alle aliquote vigenti in Italia per la vendita di beni dello stesso genere.**

Materialmente, l'acquirente italiano dovrà:

- integrare la fattura di acquisto ricevuta, indicando l'aliquota IVA, l'importo del tributo ed il totale IVA compresa, ed indicando altresì il controvalore in euro, nel caso di operazioni con imprese europee non aderenti all'U.M.E.
- registrare la fattura suddetta nel registro IVA degli acquisti;
- registrare la fattura suddetta anche nel registro IVA delle fatture emesse, dopo averla numerata secondo l'ordine progressivo delle fatture emesse;
- procedere quindi alla liquidazione periodica dell'IVA secondo le regole ordinarie.

La registrazione della fattura di acquisto intracomunitario sia nel registro degli acquisti, sia su quello delle vendite fa sì che, in effetti, su tali operazioni non sia materialmente pagata alcuna IVA (tranne, ovviamente, nel caso in cui l'IVA sull'acquisto fosse indetraibile).

L'acquirente italiano, inoltre, secondo la periodicità prevista (mensile o annuale, in base al volume di acquisti intracomunitari effettuati nell'anno solare precedente), dovrà presentare alla Dogana l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (Modello INTRA 2).



## Le prestazioni di servizi eseguiti in Francia

Come già anticipato nella parte generale, l'IVA ha delle regole precise di **territorialità** che ne definiscono il campo di applicazione.

La regola generale è che la prestazione di servizi è imponibile IVA in Italia **se l'esecutore dei servizi è residente in Italia**, in base alla disposizione dell'art. 7 del D. P. R. n. 633/72.

Lo stesso articolo elenca le numerose deroghe al principio generale; ricordiamo le principali.

### Le prestazioni di servizi su beni immobili

Esse sono imponibili **nello Stato in cui è situato l'immobile**. Pertanto, se un artigiano italiano esegue dei lavori su di un immobile situato in Francia, la TVA andrà pagata in Francia secondo le regole e le aliquote vigenti in Francia.

#### Occorre pertanto distinguere due casi:

- se il committente dei lavori è un soggetto identificato ai fini TVA in Francia, l'artigiano italiano potrà emettere una fattura non soggetta IVA ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 633/72. Il committente francese avrà l'onere di versare la TVA in Francia secondo le aliquote e le regole vigenti in Francia tramite il meccanismo dell'autofatturazione. Questo meccanismo è stato introdotto in Francia in attuazione della direttiva comunitaria n. 2001/115/CE, JOCE del 17/01/2002, in vista di semplificare, modernizzare e armonizzare gli scambi all'interno dell'Unione Europea.
- se invece il committente dei lavori non è identificato ai fini TVA in Francia (è un privato), allora l'artigiano italiano dovrà provvedere a versare la TVA in Francia; egli avrà due facoltà:

- o si avvale della nomina di un **mandatario**, che procederà per suo conto alle formalità ed alla liquidazione e al pagamento della TVA dovuta in Francia; la figura del mandatario sostituisce quella del rappresentante fiscale, soppressa a partire dal 1 gennaio 2002. Il mandato dev'essere dato per iscritto e depositato al competente ufficio imposte francese, anche se il mandatario è il vecchio rappresentante fiscale. I principali adempimenti che normalmente il mandatario pone in esse sono: eseguire le formalità per l'immatricolazione della ditta in Francia; effettuare gli adempimenti contabili; inviare e sottoscrivere la dichiarazione della TVA e pagare l'imposta dovuta; presentare eventuali domande di rimborso di TVA. Il mandatario potrà rappresentare l'artigiano italiano anche nel caso di una verifica fiscale. Tuttavia, a differenza del regime previsto per il vecchio rappresentante fiscale, la responsabilità per eventuali omissioni o inadempimenti rimane del tutto a carico dell'impresa mandante.
- oppure si avvale del meccanismo dell'**identificazione diretta**. Quest'ultima è stata introdotta in Francia a partire dal 1 gennaio 2002, sempre in un'ottica di armonizzazione comunitaria. L'artigiano italiano, in sostanza, dovrà immatricolarsi presso il Centre des Impôts des non-résidents Inspection TVA, 9 Rue d'Uzès, TSA 39203, 75094 PARIS Cedex 02, France (tel. 01 44 76 19 07), presentando tramite raccomandata una dichiarazione di iscrizione. A seguito dell'immatricolazione, gli sarà attribuito un numero di dossier, un numero di SIRET, un numero di identificazione TVA, e gli sarà comunicato il regime di imposizione alla TVA che gli sarà applicato. Dopo aver inviato la raccomandata, egli potrà operare anche prima di venire a conoscenza del numero di TVA: è sufficiente scrivere sulla fattura "TVA en cours d'immatriculation". A questo punto, l'operatore italiano dovrà sottoscrivere direttamente le sue dichiarazioni TVA e dovrà effettuare i pagamenti dell'imposta presso la "recette

des non résidents de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux" (DRESG), le cui coordinate sono: 9, rue d'Uzès, TSA 19 201, 75094 PARIS CEDEX 02 (Tel. 01 44 76 19 35).

## Le prestazioni di servizi su beni mobili materiali

In generale, esse sono **imponibili IVA in Italia se vi sono materialmente eseguite**. In deroga a tale principio, l'art. 7 del D.P.R. n. 633/72 prevede che tali prestazioni, eseguite nel territorio di uno Stato comunitario, si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto IVA italiano, a condizione che i beni, al termine della lavorazione, siano spediti in uno Stato diverso da quello in cui si è svolta la prestazione. Ad esempio, se il committente è un soggetto IVA italiano, la prestazione sul bene mobile materiale è eseguita in Francia e il bene è spedito fuori dalla Francia al termine della lavorazione, tale prestazione di servizi è imponibile IVA in Italia. Il prestatore francese emetterà quindi una fattura con esonero da TVA e il committente italiano dovrà liquidare l'IVA in Italia secondo le regole e le aliquote vigenti in Italia, tramite il meccanismo dell'autofatturazione (art. 17 D.P.R. n. 633/72). Se il committente, al contrario, non è un soggetto IVA in Italia, il prestatore francese dovrà emettere una fattura imponibile TVA secondo le regole e le aliquote TVA francesi.

## Il trasporto intracomunitario di beni

I trasporti intracomunitari sono quelli che hanno il **luogo di partenza e di arrivo** in due Stati membri diversi dell'U.E. (non ha alcuna rilevanza l'eventuale attraversamento di un Paese terzo), intendendosi per luogo di partenza il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, e per luogo di arrivo quello in cui si conclude effettivamente il trasporto dei beni (art. 40 comma 5, D.L. n. 331/93).

Essi saranno soggetti ad IVA in Italia se il luogo di partenza è l'Italia, a meno che tali prestazioni non siano rese da soggetti passivi IVA in un altro Stato membro.

Inoltre, tali prestazioni si considerano effettuate in ogni caso in Italia se il committente è soggetto passivo d'imposta in Italia.

## **Beni montati dal fornitore o per suo conto**

Come già chiarito nella parte generale, non costituisce acquisto intracomunitario l'introduzione nello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati e/o montati dal fornitore o per suo conto.

**Al fine di verificare gli aspetti operativi, occorre distinguere tra due diverse situazioni:**

1. cessione posta in essere da impresa di altro Paese CEE nei confronti di committente italiano;
2. cessione posta in essere da impresa italiana nei confronti di committente di altro Paese CEE.

1. Nel primo caso l'operazione si considera effettuata in Italia. Per il committente italiano non si tratta di acquisto intracomunitario, ma di acquisto interno. Se l'acquirente è privato consumatore, l'operatore comunitario, salvo non abbia una stabile organizzazione in Italia, deve nominare un rappresentante fiscale, il quale provvederà a fatturare la cessione con addebito IVA. In alternativa può altresì identificarsi direttamente e procedere direttamente secondo le modalità precedentemente esaminate.

Se l'acquirente è soggetto IVA, in mancanza di partita IVA italiana in capo all'operatore comunitario senza stabile organizzazione in Italia, allora l'acquirente italiano medesimo dovrà emettere autofattura.

2. Nel secondo caso l'operazione si considera effettuata nel Paese del committente.

L'impresa italiana emette fattura non imponibile nei confronti del committente estero, con indicazione anche del numero di identificazione fiscale di quest'ultimo. L'importo da esporre in fattura è pari al corrispettivo globale dell'opera. Il committente estero procede ad autofatturarsi secondo quanto previsto dalle norme del proprio Paese.



# indirizzi utili

Agenzia delle Entrate  
Ufficio locale di Cuneo - Via Gobetti, 27  
12100 Cuneo - Tel. 0171 456411

Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Sanremo - Corso Matuzia, 183  
18038 Sanremo - Tel. 0184 655701  
Ufficio di Imperia - Via Garessio, 18  
18100 Imperia - Tel. 0183 71371

Maggiori informazioni si possono ottenere consultando il sito internet:

**<http://www.agenziaentrate.it>**

*La presente guida è stata realizzata dal gruppo di lavoro composto da Michel Bouchard, Marcel Piacentino (Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes), Dott. Angelo De Cerce (Vice Segretario Generale Vicario della CCIAA di Cuneo) e Dott.ssa Patrizia Spano (Responsabile Ufficio Artigianato della CCIAA di Imperia) grazie al contributo dal PIC INTERREG III A ALCOTRA.*